



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI DI VIA CAMPOFIORE

Articolo 1

Principi

1. L'Università degli Studi di Verona promuove e favorisce l'Associazionismo Universitario quale fenomeno positivo di integrazione degli studenti e di autonomia.
2. In conformità a tale principio, l'Ateneo mette a disposizione delle Associazioni e dei Gruppi Universitari gli spazi di Via Campofiore, al fine di creare uno spazio di condivisione e convivenza tra le formazioni di studenti per organizzare le proprie attività. Non è ammessa in alcun caso qualsiasi attività in difformità dei principi ispiratori del presente regolamento e delle normative nazionali, locali e universitarie, con particolare riferimento al Codice Etico.
3. Ogni associazione e gruppo ha diritto ad esprimere il proprio pensiero liberamente, purché ciò avvenga nel massimo rispetto della dignità e dell'onore delle persone, del ruolo dell'istituzione e delle uguaglianze di cui all'articolo 3 della Costituzione.
4. Ogni Soggetto iscritto all'Albo, purché sia riconosciuto ai fini del successivo articolo 5, ha il diritto di svolgere liberamente e senza discriminazioni la propria attività previa richiesta al Consiglio degli Studenti. Il Consiglio si informa a criteri di buon senso, libertà, pari opportunità, uguaglianza, partecipazione e imparzialità in sede di assegnazione degli spazi.

Articolo 2

Definizioni

1. Per Associazione di Universitari si intende una Associazione, riconosciuta o non riconosciuta ai sensi del Codice Civile, composta, in prevalenza, da Soci



iscritti all'Università di Verona. Almeno un amministratore dell'Associazione deve essere iscritto ad un qualunque corso offerto dall'Ateneo e non essere più di 2 anni fuori corso. Inoltre almeno una tra le attività proposte nell'anno deve essere rivolta alla Comunità dell'Ateneo.

2. I requisiti di cui al comma precedente sono autocertificati dal Rappresentante Legale dell'Associazione anche mediante il deposito dello Statuto, l'amministrazione universitaria potrà, in ogni momento, verificarne la consistenza effettuando controlli a campione.

3. Ai fini dei successivi articoli sono pienamente equiparate alle Associazioni di cui al comma 1 le Cooperative Studentesche in possesso dei medesimi requisiti, in quanto applicabili.

4. Per Gruppo Studentesco si intende un gruppo non costituito in nessuna forma prevista dal Codice Civile e non riconosciuto, composto esclusivamente da studenti iscritti all'Università di Verona (non oltre il secondo anno fuori corso) in numero non inferiore a 15. I requisiti saranno dichiarati dal responsabile del gruppo allegando tante firme, quanti sono i componenti del gruppo.

Articolo 3

Determinazione degli Spazi

1. Gli spazi di Via Campofiore consistono in 3 Uffici con postazioni ad accesso libero per i soggetti iscritti all'Albo

2. Sono parti comuni e liberamente accessibili dalle Associazioni e dai Gruppi accreditati: l'ingresso, la sala riunioni, la sala comune.

Articolo 4

Accesso Libero

1. I soggetti accreditati possono richiedere al Consiglio degli Studenti la fruizione degli spazi loro dedicati con una turnazione prestabilita. In caso di numero eccessivo di richieste, il Consiglio stabilirà secondo equità la divisione dei turni.

2. In tali casi la postazione richiesta è riservata al soggetto richiedente. Fuori da tale ipotesi, l'accesso è sempre consentito a tutti i soggetti accreditati, rilevando l'ordine di arrivo negli spazi. Qualora le postazioni fossero tutte occupate, i Rappresentanti di cui al successivo articolo 5, comma 2 lettera c),



dovranno cedere la loro a favore delle altre categorie di soggetti: per tali rappresentanti, infatti, sono previste ulteriori postazioni ad essi esclusivamente dedicate in tutto l'Ateneo.

3. La turnazione di cui al comma 1 avviene per un periodo massimo di un anno accademico, decorrendo esso dal 1 Ottobre e cessando il 30 Settembre.

Articolo 5

Albo dei Soggetti Studenteschi accreditati presso il Consiglio degli Studenti

1. È istituito presso l'Università degli Studi di Verona, l'Albo dei Soggetti Studenteschi accreditati presso il Consiglio degli Studenti.

2. L'iscrizione all'albo avviene:

- a) D'Ufficio, all'atto della ammissione al Bando per i contributi alle Associazioni e Gruppi Studenteschi;
- b) Su Istanza di Parte, con domanda in carta semplice rivolta al Consiglio degli Studenti;
- c) D'Ufficio, per tutti i Rappresentanti degli Studenti e del Consiglio degli Studenti, all'atto della proclamazione.

3. I Soggetti accreditati all'Albo Universitario possono:

- Accedere agli spazi di Via Campofiore;
- Accedere, secondo le norme vigenti, agli spazi autogestiti;
- Accedere, previa autorizzazione del Consiglio degli Studenti, in via straordinaria alle aule dei rappresentanti (eccetto i soggetti indicati alla lettera c, che possono accedervi autonomamente);
- Chiedere e ottenere la prenotazione di aule per attività del gruppo a titolo gratuito, compatibilmente con gli impegni didattici, senza particolari oneri formali, nel rispetto dei vigenti regolamenti in materia;
- Partecipare ai bandi riservati alle associazioni, cooperative e gruppi studenteschi previo rispetto dei requisiti di partecipazione e dei regolamenti vigenti in materia.



4. L'Iscrizione dura 2 anni accademici, salvo rinnovo o cancellazione per una delle cause di cui ai successivi commi. Prima della scadenza dell'iscrizione, il soggetto richiede il rinnovo presentando nuovamente le firme richieste.

5. Dopo due anni accademici, o anche prima, nel caso di reiterate o gravi violazioni dei Regolamenti Universitari, il Conservatore dell'Albo dispone la cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti che non abbiano provveduto al rinnovo o che abbiano perduto i requisiti richiesti. Dopo la Cancellazione è sempre possibile chiedere nuovamente l'accreditamento.

6. Requisiti per l'Iscrizione sono: essere uno dei soggetti di cui all'articolo 2, previa certificazione della consistenza numerica, e proporre delle attività a favore degli studenti universitari iscritti all'Ateneo di Verona. La domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione di un referente e di un suo supplente, allegandone i documenti di identità e il codice fiscale.

7. Se non vi sono particolari condizioni ostative, la richiesta deve essere accettata e compiuta l'iscrizione all'albo. L'albo viene pubblicato in apposita pagina web dell'Ateneo con l'indicazione del nome del gruppo e del responsabile, nonché di una sintetica descrizione dell'attività.

8. L'Albo è tenuto da due Conservatori: l'UO Diritto allo Studio e il Consiglio degli Studenti, o organo da questi delegato.

Articolo 6

Norme Generali di Utilizzo

1. L'accesso agli spazi avviene senza limiti di orario e di periodi dell'anno, salvo diversa e speciale decisione del Consiglio degli Studenti. L'utilizzo degli spazi è comunque sempre subordinato al rispetto del Regolamento Condominiale.

2. L'Accesso avviene mediante Tessera Magnetica. A tal fine il Consiglio provvederà ad abilitare all'accesso solo le tessere del referente e del supplente, eventuali ulteriori abilitazioni saranno accordate su motivata richiesta. All'entrata e all'uscita, il Responsabile farà risultare tale fatto in apposito registro, anche telematico. L'ora indicata sul registro fa fede sulla responsabilità dell'aula, che è declinata al responsabile e in nessun modo riconducibile al Consiglio.

3. Quando non è presente alcuna persona all'interno degli spazi, deve essere chiusa, con le modalità indicate dal Consiglio, la saracinesca. La chiusura



deve essere fatta dalla persona che per ultima esce dagli spazi, anche se essi saranno riutilizzati nella stessa giornata. Costituisce grave violazione del regolamento e causa di cancellazione dall'albo il mancato rispetto di tale norma per più di una volta. Il soggetto che omette la chiusura è inoltre considerato responsabile personalmente per eventuali danni occorsi alla struttura nel periodo in cui essa non era chiusa.

4. Al termine dell'attività lo spazio deve rimanere ordinato e pulito e non possono essere lasciati effetti personali, se non negli appositi armadi. Il consiglio e l'Ateneo non sono responsabili della custodia di tali oggetti. Ogni gruppo deve rispettare gli arredi e gli oggetti degli altri gruppi.

5. All'interno degli Spazi è vietata qualsiasi attività commerciale.

6. Ai fini dell'accesso agli spazi, i richiedenti dovranno fornire il loro consenso per il trattamento dei dati personali, in particolare dei dati di accesso e uscita, per finalità statistiche e di controllo del rispetto del presente Regolamento.

Articolo 7

Norme specifiche per la Sala Riunioni

1. Il Consiglio degli Studenti, viste le richieste di prenotazione della Sala Riunioni, stila un calendario per il suo utilizzo. Il calendario deve essere quanto più possibile compatibile alle esigenze dei gruppi. In caso di numero eccessivo di richieste, il Consiglio può stabilire una turnazione, al fine di consentire l'accesso a tutti i gruppi.

2. L'Accesso, se non vi sono prenotazioni, è libero.

Articolo 8

Norme di rinvio

1. Per qualunque atto o fatto non conforme al presente regolamento, alle normative nazionali, locali, universitarie, al Codice Etico universitario, alle generiche norme in materia di sicurezza, regolarità e salute nei luoghi di lavoro, alle norme di ordine pubblico la responsabilità è personale.

2. Le norme di cui all'articolo 5 non incidono sui requisiti previsti dalla vigente normativa in tema di Assegnazione di Contributi per attività culturali, sportive e ricreative.

Articolo 9

Pubblicità

Il presente regolamento sarà affisso all'interno degli Uffici, pubblicato sul sito web dell'ateneo e consegnato come allegato al modulo di iscrizione all'Albo.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il decimoquinto giorno successivo all'affissione all'Albo Ufficiale.